

Condizioni Generali di Contratto

PER LA VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

(Direttiva “Emissions Trading”)

INDICE

PREMESSA	3
1. Definizioni	3
2. Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza	4
2.1 Oggetto del servizio	4
2.2 Divieto di consulenza.	4
3. Documenti e norme tecniche di riferimento	4
4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità	4
5. Durata del contratto	4
6. Obblighi di ICMQ	4
6.1 Metodo di verifica	5
6.2 Auditors	5
6.3 Segreti aziendali e Riservatezza	5
6.4 Rilascio della Dichiarazione di Verifica.	6
6.5 Accesso ai dati	6
6.6 Limiti Responsabilità	6
7. Obblighi del Gestore	6
7.1 Consegna documenti contrattuali	6
7.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	6
7.3 Obbligo di mantenimento della conformità.	6
7.4 Modifiche al Sistema di Gestione. Eventi pregiudizievoli	6
7.5 Obbligo di pagamento del compenso	7
7.6 Interruzione dell'Audit	7
7.7 Obbligo di gestione delle segnalazioni	7
8. Istruzione della Richiesta di Verifica	7
9. Procedimento per il rilascio della Dichiarazione di Verifica	7
9.1 Esame della completezza della richiesta, conferma di avvio dell'iter di verifica e nomina valutatori	8
9.2 Verifica preliminare	8
9.3 Analisi strategica e analisi dei rischi connessi con le attività di verifica, definizione del piano di campionamento e del piano di audit	8
9.4 Verifica del sistema di monitoraggio	8
9.4 Valutazione dei risultati delle verifiche	9
9.5 Riesame Indipendente e rilascio della Dichiarazione di Verifica	9
9.6 Restituzione delle quote e approvazione delle quote restituite	10
9.7 Modifiche successive all'emissione della Dichiarazione di Verifica	10
10. Validità della Dichiarazione di Verifica	10
11. Uso della Dichiarazione di Verifica	10
12. Divulgazione al pubblico della Dichiarazione di Verifica.	10
13. Risoluzione del contratto	11
14. Responsabilità civile	11
15. Ricorsi	11
16. Contestazioni e Reclami	11
17. Privacy	11
18. Copyright	11
19. Controversie – Arbitrato	11
19.1 Arbitrato	11
19.2 Autorità Giudiziaria	11

PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di certificazione e ispezione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi di verifica e di comunicazione sulle emissioni di gas serra, nell'ambito del sistema di accreditamento previsto dal Regolamento (UE) 2067/2018.

1. Definizioni

Tutte le volte che in queste Condizioni Generali saranno usate con la lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il seguente significato:

Anno di riferimento: un singolo anno solare all'interno del periodo di riferimento per il quale il Gestore attua il Sistema di Monitoraggio e predispone la Comunicazione.

Audit: processo mediante il quale ICMQ valuta il Sistema di Monitoraggio attuato dal Gestore la fine di verificarne la conformità alla Norma.

Auditor/Auditors: la/le persona/e incaricate da ICMQ di eseguire in campo la verifica destinata alla valutazione di conformità del Sistema di Monitoraggio attuato dal Gestore.

Autorità Competente: il "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto", istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Azioni Correttive: tutte le azioni che il Gestore dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ;

Comunicazione delle emissioni di gas serra (in breve Comunicazione): il documento predisposto dal Gestore in forma elettronica nel formato previsto dall'Autorità Nazionale Competente, sulla base delle indicazioni e dei regolamenti emanati dall'Autorità Competente, contenente tutte le informazioni relative alle emissioni di gas serra.

Dichiarazione di Verifica: il documento rilasciato al Gestore da parte di ICMQ, con le modalità e i contenuti indicati dal Regolamento (UE) 600/2012, attestante l'avvenuta verifica della comunicazione delle emissioni di gas serra;

Gestore: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni che gestisce un impianto rientrando nel campo di applicazione della Norma. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di verifica della comunicazione delle emissioni di gas serra o di uno degli altri moduli di comunicazione applicabili.

Impianto: sede in cui si esercitano le attività, collegate alla fabbricazione di prodotti e/o servizi, alle quali si applica la Norma.

Lista di Controllo: il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Auditors ICMQ per raccogliere le evidenze del rispetto o meno, da parte del Gestore, dei requisiti della Norma;

Modulo ALC (Variazioni nel livello di assegnazione, Assegnazione nuovi entranti e Cessazioni): documento in formato elettronico che viene utilizzato per la comunicazione all'Autorità Nazionale Competente livelli di attività dei sottoimpianti e per nuove entranti e cessazioni relativamente al IV periodo (2021-2030).

Modulo BDR (Baseline Data Report o NIMs): documento in formato elettronico che viene utilizzato per la comunicazione all'Autorità Nazionale Competente dei dati di riferimento ai fini dell'assegnazione gratuita IV periodo (2021-2030).

Modulo MMP: documento in formato elettronico che viene utilizzato per definire il Piano della Metodologia di Monitoraggio applicato ai fini della raccolta dati per l'assegnazione gratuita IV periodo (2021-2030).

Non Conformità: le carenze del Sistema di Monitoraggio attuato dal Gestore accertate durante gli audit condotti dagli Auditors ICMQ, che possono essere "essenziali", nel qual caso non può essere proposta l'emissione di una Dichiarazione di Verifica con giudizio "soddisfacente" fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità, ovvero "importanti", quando esigono che il Gestore fornisca ad ICMQ un piano di risoluzione delle non conformità con tempistica approvata da ICMQ, ovvero ancora "marginali", quando l'evidenza del superamento sarà accertata dagli Auditors ICMQ nella verifica periodica successiva. La non conformità è sicuramente essenziale in caso di violazione di un requisito cogente o qualora nella Comunicazione siano presenti inesattezze che superino la Soglia di Rilevanza o comunque qualora la non conformità possa portare a generare errori nella Comunicazione che superino la Soglia di Rilevanza.

Norma: l'insieme delle prescrizioni previste in applicazione della Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche ed integrazioni, incluso il Regolamento (UE) 2066/2018, il Regolamento (UE) 2067/2018, il Regolamento (UE) 331/2019, il Regolamento (UE) 1842/2019 e i documenti applicativi emessi dalla Commissione Europea e dall'Autorità Competente per il Periodo di riferimento.

Periodo di riferimento: il periodo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE. In particolare, ai fini dell'applicazione del presente documento, si farà riferimento al IV periodo di riferimento che va dal 2021 al 2030.

Relazione di Verifica: documento predisposto da ICMQ sulla base del/dei formato/i predisposto/i dall'Autorità Nazionale Competente nel quale si comunicano gli esiti delle verifiche effettuate sulla Comunicazione delle emissioni di gas serra e/o sul modulo ALC e/o sul modulo BDR.

Sistema di Monitoraggio: sistema attuato in conformità alla Norma allo scopo di raccogliere ed analizzare i dati relativi alle emissioni di gas serra e di predisporre la relativa Comunicazione.

Soglia di Rilevanza: il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti, la quantificazione della soglia di rilevanza è definita, in funzione della categoria dimensionale dell'impianto e del tipo di comunicazione (emissioni annuali o dati di riferimento),

dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2067/2018.

Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia" e dal Regolamento (UE) 2066/2018 che si intendono integralmente richiamate.

2. Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza

2.1 Oggetto del servizio

Il presente documento si applica alla verifica della Comunicazione, del Modulo ALC, del modulo BDR e del modulo MMP ove richiesto.

La verifica dei moduli di cui al paragrafo precedente, prevede che ICMQ esamini la struttura, le politiche e le procedure del Gestore confermando che queste soddisfino tutti i requisiti specificati dalla Norma, e che raccolga evidenze oggettive sufficienti a esprimere un giudizio in merito ai dati contenuti nella Comunicazione, e alla relativa incertezza, nell'ambito dei limiti di rilevanza indicati dalla Norma.

2.2 Divieto di consulenza.

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni e/o i Gestori nella messa a punto dei sistemi di gestione e/o di Sistemi di Monitoraggio, a redigere la loro documentazione per tali schemi o a preparare la documentazione oggetto delle attività di verifica/.

3. Documenti e norme tecniche di riferimento

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- UNI EN ISO 14065 (versione corrente). Gas ad effetto serra – "Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento";
- tutte le disposizioni previste dai regolamenti ACCREDIA, disponibili sul sito internet www.accredia.it in caso di Certificazioni rilasciate sotto accreditamento e che le Organizzazioni s'impegnano a conoscere ed applicare;
- Documentazione tecnica disponibile su sito web del **MASE** nella sezione "Emissions Trading" e sul portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
- Normative/leggi cogenti applicabili al settore e alla Norma per cui si richiede la certificazione;
- Linee Guida EA/IAF applicabili

Costituiscono inoltre documenti di riferimento i seguenti documenti che sono stati letti ed approvate le presenti Condizioni Generali di Contratto.

Il Cliente si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.org (area riservata) se i documenti di cui sopra sono stati modificati rispetto a quanto sottoscritto al momento della Domanda di Certificazione, e comunque prima di ogni rinnovo.

Le presenti Condizioni Generali annullano espressamente ogni diverso precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti per la specifica attività di verifica della Comunicazione.

4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di verifica sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla verifica, operante in base ad apposita procedura.

5. Durata del contratto

Il contratto si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà queste Condizioni Generali debitamente timbrate e firmate dal Gestore, che potranno essere anticipate via fax o e-mail prima di essere spedite in originale a ICMQ.

Per le attività di verifica della Comunicazione, il contratto scadrà al termine del Periodo di riferimento, per le attività di verifica del modulo MMP e del modulo BDR, il contratto scadrà con il termine delle attività stesse. Il contratto potrà essere rescisso da ciascuna delle parti, prima del termine del periodo di riferimento, con l'invio di una lettera Raccomandata A.R. o di un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima periodo pianificato per l'esecuzione del successivo audit da parte di ICMQ (accedendo all'area riservata del sito web di ICMQ, il Gestore può verificare il periodo in cui, in conformità alla Norma e alle disposizioni dell'Autorità Competente, sono pianificate le attività).

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciata al Gestore la Relazione di Verifica entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. In tal caso il Gestore non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti. Questa fattispecie include il caso in cui in fase di esame della documentazione di riscontrassero differenze sostanziali rispetto a quanto concordato in fase contrattuale (paragrafo 9.3) e il Cliente non accettasse l'integrazione contrattuale proposta di ICMQ.

6. Obblighi di ICMQ

La Valutazione verrà svolta da ICMQ, per la verifica della Comunicazione e/o del Modulo ALC e/o del modulo BDR e del Sistema di Monitoraggio attuati dal Gestore. L'attività di verifica verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà.

L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di verifica è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato".

6.1 Metodo di verifica

La verifica è attuata annualmente da ICMQ, con riferimento ai requisiti espressi nella Norma mediante la verifica sia dell'idoneità degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni, sia delle regole gestionali del sistema, effettuati durante l'attività lavorativa in modo da raccogliere le evidenze dell'applicazione del Sistema di Monitoraggio. Nel corso di tutte le verifiche vengono raccolte evidenze a supporto dei valori numerici indicati nella Comunicazione e/o del Modulo ALC e/o del modulo BDR. La verifica potrà essere di tipo documentale, e pertanto senza sopralluogo presso l'impianto in applicazione delle norme di riferimento (Regolamento (UE) 2067/2018), in tutti i casi in cui la Norma e le regole definite dall'Autorità competente lo consentano.

Per gli impianti di dimensioni ridotte inclusi nell'apposito elenco redatto dall'Autorità Nazionale in applicazione all'Art. 27 della Direttiva 2003/98/CE, le attività di verifica possono avvenire per via documentale fatta salva eventuale richiesta del Gestore di ricevere la verifica in campo.

ICMQ verificherà, sulla base di un piano di campionamento predisposto sulla base dell'analisi strategica e dell'analisi dei rischi, che il Gestore non solo conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti connessi al Sistema di monitoraggio oggetto di verifica, ma che di fatto li attui in concreto in modo efficace.

Il rilascio della Dichiarazione di Verifica non costituisce, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte del Gestore. Il Gestore è il solo responsabile, sia verso sé stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto l'assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nel Sistema di monitoraggio stesso.

6.2 Auditors

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto auditors preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della verifica delle dei dati relativi alla Direttiva "Emissions Trading" e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali il Gestore richiede la verifica, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Audit possono essere costituiti da "singoli valutatori" o da "più valutatori"; nei Gruppi di Audit il membro, incaricato di coordinare e dirigere l'Audit, è chiamato "Lead Auditor" e costituisce l'interfaccia con il Gestore che riceve la verifica.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Saltuariamente gli Auditors possono essere accompagnati da ispettori osservatori nominati, sia da ICMQ sia dagli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso.

ICMQ comunica al Gestore i nominativi degli Auditors incaricati della verifica. In occasione della prima attività la comunicazione dei nominativi degli Auditors avviene a mezzo o e-mail in seguito ICMQ trasmette al Gestore le credenziali per l'accesso all'area riservata del proprio sito web e tutte le informazioni relative alla pianificazione degli audit e agli audit per gli anni successivi a quelli della prima verifica sono disponibili nell'area riservata del sito web di ICMQ eventuali modifiche al gruppo di audit vengono comunicate al Gestore a mezzo e-mail.

Il Gestore, entro 5 giorni, può rifiutare uno o più Auditors proposti da ICMQ. La motivazione di tale riconsiderazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Auditors.

Il Lead Auditor si metterà in contatto con il Gestore per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Auditor per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso all'Audit o ad interromperlo durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con il Gestore. I criteri generali per la conduzione degli Audit si conformano alla norma UNI EN ISO 14064-3 e al Regolamento (UE) 2067/2018

Gli auditors sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

Gli auditors di ICMQ potrebbero essere affiancati da valutatori dell'Ente di Accreditamento che operano con lo scopo di valutare le prestazioni degli auditors di ICMQ al fine del rilascio o del mantenimento dell'accREDITAMENTO di ICMQ. ICMQ provvederà a comunicare al gestore i nominativi di eventuali valutatori dell'Ente di AccREDITAMENTO, qualora di Gestore rifiutasse di accogliere tali valutatori, non sarà possibile eseguire l'audit e, di conseguenza, il processo di rilascio della Dichiarazione di Verifica si arresterà.

6.3 Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al Gestore, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Auditors e per tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione.

Anche il personale dell'Organismo di AccREDITAMENTO che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accREDITAMENTO di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Gestore, presso ICMQ o direttamente presso la sede del Gestore, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

6.4 Rilascio della Dichiarazione di Verifica.

Per le attività di verifica della comunicazione, al termine degli audit e del riesame indipendente, ICMQ rilascerà una Dichiarazione di Verifica. La comunicazione potrà essere giudicata “soddisfacente” solo nel caso in cui il Sistema di Monitoraggio sia conforme alla Norma e l'incertezza nei dati contenuti nella comunicazione rientri nei limiti previsti dalla Norma. In tutti gli altri casi ICMQ potrà rilasciare una Dichiarazione di Verifica nella quale si dichiara che la comunicazione “verificata con commenti” o che non è possibile esprimere un parere in merito all'assenza di inesattezze rilevanti (non verificata).

Eventuali non conformità o non compliance saranno classificate come rilevanti o non rilevanti in funzione del loro impatto sulla qualità dei dati dichiarati, anche in relazione alla soglia di rilevanza applicabile all'impianto.

6.5 Accesso ai dati

Contestualmente al rilascio della prima Dichiarazione di Verifica, ICMQ comunicherà al Gestore le credenziali (user name e password) per l'accesso all'area riservata del proprio sito web all'interno della quale il Gestore potrà accedere alle informazioni relative alla attività in corso tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo: gli audit pianificati, i nominativi degli auditor, gli attestati rilasciati ed i documenti di riferimento.

L'area riservata costituisce lo strumento ufficiale per la comunicazione delle informazioni relative al rapporto tra ICMQ e il gestore.

6.6 Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) per la propria attività di verifica nel caso in cui il Gestore non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) per difetti di prodotti/servizi forniti dal Gestore a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

7. Obblighi del Gestore

7.1 Consegna documenti contrattuali

Per la prima attività di verifica, il Gestore ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dalla Norma riguardanti il proprio Sistema Monitoraggio (sono quelli indicati nella Domanda di Verifica Mod. 34), almeno 15 giorni prima della data fissata per l'audit, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di verifica.

7.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

Il Gestore si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli audit ed in particolare dovrà:

- a) agevolare l'accesso degli Auditors ai propri locali ove vengono svolte attività oggetto della richiesta di verifica segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Auditors ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire agli Auditors ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- c) assicurare la presenza del personale necessario;
- d) nel caso il Gestore desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accREDITAMENTO e/o dell'abilitazione di ICMQ e che il Gestore è tenuto ad accogliere quando richiesto.
- degli eventuali osservatori agli Audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Auditors o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che il Gestore è tenuto ad accogliere quando richiesto.

7.3 Obbligo di mantenimento della conformità.

Il Gestore si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti e ai propri servizi.

Il Gestore si obbliga a mantenere il proprio Sistema di Monitoraggio in modo conforme ai requisiti richiesti dalla Norma durante tutto il periodo di validità della Dichiarazione di Verifica. Il Gestore dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per avviare a qualsiasi infrazione alla Norma.

7.4 Modifiche al Sistema di Gestione. Eventi pregiudizievoli

Modifiche al Sistema di Monitoraggio. Nei casi prevista dalla Norma, il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'Autorità Competente, prima di adottarle, modifiche sostanziali al Sistema di Monitoraggio provvedendo alla modifica del piano di

monitoraggio e alla sua approvazione. Nei casi in cui la Norma preveda un'attività di verifica da parte di un verificatore accreditato, le attività finalizzate all'ammissione della Dichiarazione di Verifica saranno svolte da ICMQ nell'ambito delle presenti Condizioni Generali e pervio accordo sul costo del servizio erogato da parte di ICMQ.

Eventi pregiudizievoli. Qualora il Gestore dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

7.5 Obbligo di pagamento del compenso

Il Gestore si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancato rilascio della Dichiarazione di Verifica o del suo rilascio con l'indicazione di un giudizio diverso da "soddisfacente". Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio della Dichiarazione di Verifica, (indipendentemente dal giudizio espresso), sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Gestore ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate al Gestore inviando, a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (o con mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione), il nuovo Tariffario.

In caso di ritardo nei pagamenti il Gestore dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.Lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Gestore s'impegna a versare ad ICMQ i compensi di ICMQ secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in essi precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Per le tariffe di un eventuale audit supplementare e per la quota per la riemissione della Dichiarazione di Verifica così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

7.6 Interruzione dell'Audit

Nel caso un Audit già programmato non possa essere iniziato o debba essere interrotto per motivi imputabili al Gestore (quali, ad esempio, la mancata implementazione delle procedure relative al Sistema di Monitoraggio, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), mancata disponibilità della Comunicazione e/o del modulo ALC e/o del modulo BDR compilato in tutte le parti applicabili, quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare pari al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

7.7 Obbligo di gestione delle segnalazioni

Il Gestore deve:

- a. mantenere una registrazione di eventuali segnalazioni provenienti dall'Autorità Competente, rispetto ai requisiti della Norma e/o alla Comunicazione;
- b. adottare le opportune azioni a seguito di tali segnalazioni;
- c. documentare e registrare le azioni adottate;
- d. rendere disponibili agli auditors ICMQ sia le registrazioni delle segnalazioni sia la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- e. accogliere, a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità competente, eventuali audit senza preavviso decisi da ICMQ e/o dall'ente di accreditamento e/o dall'Autorità Competente.

8. Istruzione della Richiesta di Verifica

Possono accedere alla verifica della comunicazione delle emissioni di gas serra tutte le organizzazioni che ricadano nel campo di applicazione della Norma.

Il richiedente deve presentare ad ICMQ una Domanda di Verifica compilando un apposito modulo (MOD 34) o con tutti gli allegati richiesti o sottoscrivendo per accettazione l'offerta unitamente alle presenti Condizioni Generali.

In particolare, alla richiesta di verifica devono essere allegati:

- il Piano di Monitoraggio;
- il Piano della Metodologia di Monitoraggio;

nell'ultima versione approvata e, se del caso, nelle versioni inviate all'Autorità Nazionale Competente e in attesa di approvazione.

ICMQ ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta.

ICMQ avvia successivamente l'iter di verifica e comunica formalmente al Gestore i nominativi degli auditors facenti parte del gruppo di audit.

9. Procedimento per il rilascio della Dichiarazione di Verifica

Il procedimento di verifica si ripete per ciascun Anno di riferimento e comprende le seguenti fasi principali:

1. verifica iniziale completezza della richiesta di verifica e conferma avvio iter di verifica e nomina valutatori;
2. analisi strategica e analisi dei rischi connessi con le attività di verifica, definizione del piano di campionamento e del piano di audit;

3. eventuale verifica preliminare, dietro richiesta scritta del Gestore;
4. verifica del sistema di Monitoraggio;
5. valutazione dei risultati della verifica;
6. rilascio della Dichiarazione di Verifica;
7. restituzione delle quote.

La fase 1. si svolge sempre per la verifica del Modulo BDR e solo per il primo anno di riferimento per il quale viene richiesta l'attività di verifica della Comunicazione e del modulo ALC.

9.1 Esame della completezza della richiesta, conferma di avvio dell'iter di verifica e nomina valutatori

All'inizio di ogni periodo di scambio, o qualora si esegua per la prima volta la verifica presso un Gestore, ICMQ, verificata la completezza dei documenti allegati alla Domanda di Verifica, tra cui le presenti Condizioni Generali, e l'avvenuto pagamento della quota da versare alla Domanda di Verifica, invia al Gestore una comunicazione con la quale conferma l'avvio dell'iter di verifica e la nomina degli auditor incaricati di effettuare le verifiche.

La comunicazione di cui sopra si intende valida fino al termine del Periodo di Comunicazione, gli auditor possono invece cambiare, anche in relazione alle prescrizioni relative all'indipendenza dei Verificatori di cui all'Art. 43 del Regolamento (UE) 2018/2067. Il Gestore può conoscere i nominativi dei componenti del gruppo di audit incaricato accedendo all'area riservata del sito ICMQ.

9.2 Verifica preliminare

Il Gestore, anche al fine di valutare lo stato di attuazione del proprio Sistema di Monitoraggio, ha la facoltà di richiedere a ICMQ una sola verifica preliminare per ogni Periodo di Comunicazione. L'esito di questa verifica non influisce in alcun modo la successiva attività di verifica. Inoltre, l'effettuazione di tale verifica non preclude il riscontro di non conformità durante lo svolgimento dell'Audit iniziale né condiziona l'esito positivo di quest'ultima. ICMQ, sulla base della documentazione fornita dagli Auditor dopo la "pre-visita" (rapporto di audit e suoi allegati), ne comunica al Gestore l'esito per consentirgli di introdurre le modifiche appropriate prima della effettuazione della verifica del sistema di monitoraggio.

9.3 Analisi strategica e analisi dei rischi connessi con le attività di verifica, definizione del piano di campionamento e del piano di audit

L'ispettore coordinatore (RGVI), e/o altri membri del Gruppo di Verifica Ispettiva da lui designati, tenuto conto dei documenti disponibili, tra cui:

- il Piano di Monitoraggio;
- il Piano della Metodologia di Monitoraggio;
- la Comunicazione annuale delle Emissioni (se disponibile);
- la Comunicazione annuale dei livelli di attività dei sottoimpianti (se disponibile);

condurre un'analisi strategica allo scopo di comprendere le attività e la complessità delle dell'impianto oggetto di verifica e di definire il tipo e l'estensione delle attività di verifica.

A seguito dell'analisi strategica, Il RGVI eseguirà un'analisi dei rischi al fine di identificare i rischi di inesattezze rilevanti o di non conformità ai criteri definiti per il monitoraggio dei gas serra.

A partire dalle risultanze dell'analisi dei rischi, l'RGVI definirà un piano di campionamento e un piano di audit nel quale saranno definite le evidenze da raccogliere, le frequenze di campionamento e le visite in campo

Qualora emergessero differenze sostanziali tra i documenti esaminati in questa fase e le informazioni concordate in fase contrattuale (a titolo esemplificativo e non limitativo in riferimento a attività svolte dall'Organizzazione e/o luoghi fisici in cui queste attività si svolgono), ICMQ si riserva il diritto di interrompere le attività di verifica e di formulare una integrazione all'offerta economica relativa allo svolgimento delle attività di verifica. Le attività di verifica non potranno riprendere fino all'avvenuta accettazione dell'integrazione da parte del Cliente.

9.4 Verifica del sistema di monitoraggio

Gli elementi per la valutazione del Sistema di Monitoraggio, della Comunicazione e del Modulo ALC vengono raccolti in base all'apposita Lista di Controllo.

In occasione dell'audit il Gestore deve assicurare che:

- il Piano di Monitoraggio e le eventuali modifiche siano state trasmesse all'Autorità Competente con le modalità e le tempistiche definite dalla Norma e che il piano di monitoraggio sia approvato dall'Autorità Competente.
- tutti i dati e i documenti relativi alla Comunicazione e/o al Modulo ALC e/o al Modulo BDR per il quale è stata richiesta la verifica e al relativo Sistema di Monitoraggio siano disponibili per gli Auditor;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del sistema di monitoraggio siano pure disponibili per gli Auditor;

Gli elementi per la valutazione dei Moduli oggetto dell'attività di verifica e del Sistema di Monitoraggio raccolti in base alla Lista di Controllo predisposta da ICMQ.

L'audit di verifica comprende una visita per ogni impianto oggetto della richiesta di verifica. La visita presso impianto può essere omessa nei casi previsti dalla Norma e dalle indicazioni dell'Autorità Competente,

Scopo dell'audit è verificare:

- la presenza e lo stato di approvazione del Piano di Monitoraggio e del Piano della Metodologia di Monitoraggio,

nonché la loro corrispondenza (in termini di fonti, flussi di fonti, e strumentazione di misura) alla reale situazione dell'impianto;

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della Norma;
- i dati di base e le relative evidenze di supporto, che hanno portato alla definizione dei valori numerici inclusi nella Comunicazione e/o al Modulo ALC e/o al Modulo BDR;
- il Sistema di Monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione.

Al termine dell'audit l'Auditor (o il Lead Auditor del Gruppo di Auditors) rende noti al Gestore i suoi rilievi sulle eventuali non conformità riscontrate e le eventuali raccomandazioni che il Gestore deve controfirmare. Quest'ultimo, a pena di decadenza, dovrà richiedere all'Auditor la verbalizzazione di sue eventuali riserve.

L'Auditor raccoglie infine, in un rapporto per ICMQ, rilievi, osservazioni e valutazioni conclusivi allegando eventuale documentazione di supporto.

Possono essere allegati documenti relativi alle azioni correttive predisposte dal Gestore per superare le non conformità riscontrate.

L'Auditor presenta al Gestore, nel corso della riunione finale, i risultati dell'audit che potranno includere rilievi classificati in una delle seguenti categorie:

- A. Inesattezze non corrette che non sono state corrette prima di trasmettere la comunicazione di verifica
- B. Non conformità (non compliance) non corrette nel Piano di Monitoraggio approvato o nel Piano della Metodologia di Monitoraggio.
- C. Non conformità non corrette ai sensi del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione (Regolamento (UE) 2066/2018) o del regolamento per l'assegnazione delle quote gratuite identificate (Regolamento (UE) 331/2010) durante la verifica
- D. Eventuali miglioramenti raccomandati

La rilevanza di ciascun rilievo verrà valutata in base all'impatto o al potenziale impatto che questo può avere sulla correttezza dei dati oggetto di verifica in relazione alle soglie di rilevanza definite all'Art. 22 del Regolamento (UE) 2066/2018. Fatte salve eventuali modifiche o integrazioni svolte successivamente alla chiusura della attività di audit, (vedi paragrafi 9.4 e 9.5), i rilievi e il relativo giudizio sulla rilevanza saranno riportati nella Dichiarazione di Verifica.

In occasione dell'audit successivo, ICMQ verifica l'effettivo superamento della non conformità registrandone l'esito nell'apposito spazio, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'Autorità Competente di cui all'Art 69 del Regolamento (UE) 2066/2018.

Qualora le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica risultino essere più complesse di quanto previsto sulla base delle informazioni fornite dal Gestore, oppure si rilevino inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati, la durata della verifica potrà essere incrementata rispetto a quanto preventivato. I tempi aggiuntivi saranno fatturati come da tariffario.

9.4 Valutazione dei risultati delle verifiche

ICMQ esamina il rapporto e conferma o meno al Gestore quanto emerso nel corso dell'Audit. ICMQ può decidere per una istruttoria integrativa, consistente in una verifica documentale o in una visita supplementare, prima di sottoporre la pratica al Riesame Indipendente.

Qualora non siano state superate le eventuali NC classificate come "Rilevante" si possono configurare due ipotesi alternative:

1. Il Gestore corregge la Comunicazione e/o al Modulo ALC e/o al Modulo BDR, fornendo documentazione aggiuntiva a supporto di quanto dichiarato (ICMQ potrebbe decidere di eseguire un audit supplementare allo scopo di verificare presso l'impianto l'efficacia delle azioni messe in atto). In questo caso, se le integrazioni sono ritenute soddisfacenti, ICMQ presenta "PARERE – verificato con osservazioni" motivando le ragioni per cui le osservazioni riscontrate non danno luogo a inesattezze che superano la soglia di rilevanza.
2. Il gestore non corregge la Comunicazione e/o al Modulo ALC e/o al Modulo BDR o non fornisce idonea documentazione aggiuntiva a supporto di quanto dichiarato. ICMQ presenta la pratica al Riesame Indipendente proponendo di emettere una Dichiarazione di Verifica che dichiari "PARERE – verificato con osservazioni" motivando le ragioni per cui le osservazioni riscontrate danno luogo a inesattezze che superano la soglia di rilevanza o "PARERE – non verificato".

9.5 Riesame Indipendente e rilascio della Dichiarazione di Verifica

La pratica viene sottoposta a Riesame Indipendente in conformità alle procedure ICMQ e all'Art. 25 del Regolamento (UE) 2067/2018. A seguito di tale attività, per le attività di verifica della Comunicazione, verrà emessa una Dichiarazione di Verifica nelle forme previste dall'art. 27 del Regolamento (UE) 2067/2018 e/o in conformità alle indicazioni provenienti dall'Autorità Competente.

Se ritenuto utile, il responsabile del Riesame Indipendente può interpellare il Gestore prima di esprimersi definitivamente.

Il risultato del Riesame Indipendente viene comunicato al Gestore con il caricamento della Dichiarazione di Verifica sul registro AGES – ETS secondo le modalità definite dall'Autorità Competente. Il Gestore può presentare ricorso contro gli esiti del Riesame Indipendente secondo le modalità previste all'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali.

Viene rilasciato una Dichiarazione di Verifica per ogni impianto oggetto della richiesta e per ogni modulo di comunicazione verificato (Comunicazione Annuale delle Emissioni di modulo ALC). A seguito del rilascio della Dichiarazione, ICMQ iscrive il Gestore in apposito Registro. Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo

forme e modalità stabilite da ICMQ. Inoltre, le informazioni relative alla Dichiarazione di Verifica possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.

ICMQ provvede a caricare la Dichiarazione di Verifica sul registro **Portale ETS** secondo le modalità definite dall'Autorità Competente. È responsabilità del Gestore completare l'iter di invio della Comunicazione e della Dichiarazione di Verifica nei tempi e nei modi definiti dalla Norma e dall'Autorità Competente.

9.6 Restituzione delle quote e approvazione delle quote restituite

Dopo l'ottenimento della Dichiarazione di Verifica, il gestore accede al sistema informativo predisposto dalla Commissione Europa e provvede all'inserimento delle quote da restituire delle quote nei tempi e nei modi definiti dalla Norma e dall'Autorità Competente.

Dopo che il Gestore ha provveduto all'inserimento delle quote da restituire, ICMQ accede al sistema informativo predisposto dalla Commissione Europa e, se la Dichiarazione di Verifica è stata rilasciata esprimendo giudizio "soddisfacente", **previa verifica di corrispondenza con il quantitativo di emissioni verificato**, approva il valore inserito dal Gestore. In caso di discordanza tra il valore inserito dal Gestore e quello verificato, ICMQ contatta il Gestore al fine di provvedere alle rettifiche necessarie.

9.7 Modifiche successive all'emissione della Dichiarazione di Verifica

Qualora, dopo l'emissione della Dichiarazione di Verifica venissero alla luce informazioni tali da comportare una modifica alla Comunicazioni predisposte dal Gestore (Comunicazione Annuale delle Emissioni e/o Livelli di attività dei Sottoimpianti)¹, ICMQ valuta l'impatto di tali modifiche sulla Dichiarazione emessa. Qualora si rendesse necessaria una integrazione delle attività di audit già eseguite, ICMQ invia al Gestore un'offerta economica con l'indicazione dei costi. Le attività integrative e l'aggiornamento della Dichiarazione di Verifica potranno avvenire solo a seguito dell'accettazione di tale offerta da parte del Gestore.

10. Validità della Dichiarazione di Verifica

La Dichiarazione di Verifica è relativa ad uno specifico Anno di riferimento, indicato nella Dichiarazione stessa e contiene il giudizio espresso da ICMQ sul Sistema di monitoraggio e sulla Comunicazione. Viene emessa una Dichiarazione di Verifica per ogni Anno di riferimento all'interno del Periodo di Riferimento e per ogni Comunicazione. La Dichiarazione di Verifica non ha scadenza.

Nel caso, dopo l'emissione della Dichiarazione di Verifica, il Gestore venga a conoscenza di fatti e/o informazioni che possano influenzare il contenuto della Comunicazione e/o al Modulo ALC e/o al Modulo BDR o della Dichiarazione di Verifica, deve darne comunicazione a ICMQ entro 5 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza dei fatti/informazioni. ICMQ esaminerà i fatti/informazioni, valutando l'eventuale necessità di una revisione della Comunicazione e/o al Modulo ALC e/o al Modulo BDR o della Dichiarazione di Verifica. Analogamente ICMQ potrà chiedere al Gestore di revisionare la Comunicazione e/o al Modulo ALC e/o al Modulo BDR qualora fatti e/o informazioni che possano influenzarne il contenuto vengano comunicati dall'Autorità Competente o da altre parti interessate.

In caso di inadempimento da parte del Gestore ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una o più fatture entro i termini stabiliti, ICMQ potrà comunicare all'Autorità Competente che, a fronte della situazione di inadempimento del Gestore, declina ogni responsabilità in merito ai contenuti della Dichiarazione di Verifica precedentemente rilasciata e che pertanto la stessa è da ritenersi priva di ogni effetto o valore giuridico.

11. Uso della Dichiarazione di Verifica

La Dichiarazione di Verifica non deve essere scambiata per una certificazione di conformità del prodotto e pertanto non è possibile utilizzare in alcun modo il marchio ICMQ in relazione alle attività e/o ai prodotti del Gestore.

Il Gestore ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della Dichiarazione di Verifica, di esibirla o citarla per finalità tecniche, commerciali o promozionali, nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo e ai limiti della verifica effettuata e al numero della Dichiarazione di Verifica, in modo tale da non indurre in errore il destinatario sull'effettivo significato della Dichiarazione ottenuta. Devono essere opportunamente precisati quali impianti e/o prodotti a cui la Dichiarazione fa riferimento.

Nel caso in cui il Gestore non dovesse utilizzare correttamente la Dichiarazione di Verifica, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo all'Autorità Competente.

12. Divulgazione al pubblico della Dichiarazione di Verifica.

Il Gestore autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'elenco delle aziende clienti che hanno ottenuto la Dichiarazione di Verifica (anche sul sito www.icmq.org) in modo che chiunque possa verificare l'esistenza della Dichiarazione stessa. ICMQ comunicherà altresì, ove applicabile, tali informazioni anche all'Ente di Accreditamento, ad altri enti (CISQ), ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

Ove previsto, ICMQ trasmetterà all'Autorità Competente, secondo le modalità previste dalla Norma, la Dichiarazione di

¹ Tipicamente questo evento si manifesta a seguito di richieste di integrazioni/chiarimenti da parte all'Autorità Nazionale Competente in fase di rilascio delle quote gratuite.

Verifica.

13. Risoluzione del contratto

Il contratto di certificazione si risolve *ipso iure* in caso di grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ;

14. Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Gestore acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di verifica. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

15. Ricorsi

Il Gestore può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 9.5 (Riesame Indipendente e rilascio della Dichiarazione di Verifica esponendo, mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di Posta Elettronica Certificata, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del Gestore.

16. Contestazioni e Reclami

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Gestore possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal Gestore stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.org. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

17. Privacy

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

18. Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti (Liste di Controllo) forniti al Gestore. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito delle presenti condizioni generali. Non è consentito al Gestore fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

19. Controversie – Arbitrato

19.1 Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

19.2 Autorità Giudiziaria

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Gestore, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.